



CITTA' DI MELENDUGNO
Provincia di Lecce

RELAZIONE.

Si premette che l'**art. 3 comma 27 della L. n. 244/2007** così dispone : “ *Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.*”; La stessa normativa prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbano essere autorizzate dal Consiglio comunale, il quale dovrà motivare caso per caso in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27, nella sostanza gli interessi pubblici che sottendono al mantenimento delle quote societarie.

Come noto, il Comune di Melendugno è socio minoritario della società “Porto di san Foca s.p.a.” al 49% del capitale sociale, giusta deliberazione di C.C. n. 41 del 08.09.1999;

Si capisce la ratio della norma: in grossa sintesi è inutile che il Comune si impelaghi in attività economiche che possono essere svolte dai privati poiché ciò comporterebbe non solo una “inutile” spesa pubblica ma soprattutto una distorsione del libero mercato e della concorrenza.

Dalla lettura della norma si capisce che presupposto per il mantenimento di detta compartecipazione è la “funzionalizzazione” dell’attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali attribuiti al Comune, elemento inteso non solo come pura e semplice “strumentalità”, bensì come rapporto di “stretta necessità” per il perseguimento delle attività istituzionali dell’ente .

Occorre a questo punto fare alcune considerazioni:

- 1) Il porto di san Foca è un porto essenzialmente turistico per nautica di diporto con la presenza anche di qualche peschereccio. Dal raffronto tra l’attività che costituisce l’oggetto sociale della società in oggetto riconducibile a servizi “... *inerenti o affini al settore turistico e alla gestione di servizi di pubblica utilità...*” (art. 4 dello Statuto) e le attività di competenza dell’ente , quali derivanti dall’attuale assetto istituzionale (per tutte l’assetto ed utilizzazione del territorio e lo sviluppo economico,) si evince una forte connessione tra la *mission* della società e il tessuto economico locale, contraddistinto, come noto, da una vocazione fortemente turistico-marinara , dalla presenza di imprese di nautica da diporto stabilmente insediate e dalla tradizionale ma consolidata l’attività di pesca ;
- 2) lo **statuto comunale**, che delinea i contorni dell’attività istituzionale dell’ente, assegna al Comune l’obbligo di curare tra gli altri “... *i valori ...economici ... che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni...*” , nei quali sicuramente ricondurre ed identificare l’attività portuale di san Foca, realtà antica di cui la società in oggetto è solo il moderno strumento operativo ;
- 3) le **linee programmatiche di mandato** di questa Amministrazione, ossia le direttrici entro cui attività amministrativa dovrà svilupparsi nei prossimi cinque anni, approvate dal Consiglio Comunale nel 2009, prevedono espressamente nell’ambito delle politiche turistiche il potenziamento e ampliamento del porto di San Foca, raccomandando altresì la salvaguardia de “...*la tradizione marinara e peschereccia fortemente radicata...*”;

Tali ragioni mettono in evidenza la stretta correlazione tra Comune e società, ma vi è di più. Una ipotizzata assenza del socio pubblico potrebbe portare, in un sistema economico locale non particolarmente dinamico e con una imminente crisi economica di valenza generalizzata per non dire mondiale, ad una perdita o comunque stagnazione del porto , con poche possibilità di erogazione di simili servizi da altri operatori con conseguente depauperamento dello sviluppo locale. Infatti la rilevanza finanziaria degli investimenti necessari per una sana e proficua gestione di una realtà portuale, peraltro ancora non perfettamente consolidata, non avrebbe al momento grande possibilità di alternative concrete se non con l'aiuto ed ausilio di soggetti pubblici.

Si aggiungono due altri elementi a sostegno della opportunità al mantenimento dell'attuale assetto societario; il primo è un dato oggettivo , ossia il fatto che la presenza di un soggetto pubblico permetta, cosa accaduta e che si spera possa ancora accadere, di captare finanziamenti (di origine comunitaria) per il potenziamento del porto, altrimenti di difficile reperimento sul mercato finanziario privato; questo porta al secondo rilievo più opportunistico per le casse del Comune e quindi anche in linea con la ratio del legislatore: oggi il Porto di San Foca è partito un po' in sordina a causa di una non perfetta fruizione del molo principale di tramontana poiché lo stesso è esposto e non perfettamente riparato dai venti di sud-est; quando, e si spera presto, il porto potrà godere di una maggiore tutela e quindi aumentare enormemente la propria disponibilità di posti barca, diventerà migliore, più redditizio e più appetibile economicamente, con maggiori possibilità di incasso per l'ente pubblico. In altri termini un' eventuale "uscita" del capitale sociale comunale dovrebbe eventualmente esser posticipato ad un momento successivo, quando cioè la società avrà maggiori volumi di affari .

Da quanto detto si può sostenere che, almeno per il momento, l'attività societaria risulta strettamente propedeutica alla realizzazione dell'attività del Comune, intero come soggetto che tutela e promuove lo sviluppo del proprio tessuto economico e del territorio in generale.

Si ritiene quindi possibile mantenere l'adesione del Comune alla società, in quanto la stessa produce nella sostanza servizi di interesse generale, ossia beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della nostra comunità locale in perfetta sintonia con le linee di sviluppo decise a livello politico. Si propone quindi al Consiglio Comunale, chiamato ad assumere ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 una decisione in merito, il mantenimento della quota societaria perchè lecita, conveniente ed opportuna.